



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI E DELLE
CARRIERE DELLE PERSONE DETENUTE O IN MISURA ALTERNATIVA
ALLA PENA DETENTIVA ISCRITTE ALL'UNIVERSITÀ DI VERONA**

(emanato con Decreto Rettorale rep. n. 14023 del 22 dicembre 2025 - in vigore dal 22 dicembre 2025)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI E DELLE CARRIERE DELLE PERSONE DETENUTE O IN MISURA ALTERNATIVA ALLA PENA DETENTIVA ISCRITTE ALL'UNIVERSITA' DI VERONA

Sommario

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	1
Art. 2 - Destinatari.....	1
Art. 3 - Articolazione organizzativa presso l'Ateneo	2
Art. 4 – Offerta formativa	2
Art. 5 - Accesso all'Università	2
Art. 6 - Supporto amministrativo	3
Art. 7 - Contribuzione studentesca e benefici.....	3
Art. 8 - Orientamento e tutorato	4
Art. 9 - Attività didattica	4
Art. 10 - Accesso ai materiali di studio e ai servizi bibliotecari nel contesto penitenziario.....	5
Art. 11 - Orientamento al lavoro e job placement	5
Art. 12 – Inclusione e accessibilità	6
Art. 13 - Trattamento e tutela delle informazioni personali	6

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le procedure amministrative necessarie per garantire alle studentesse ed agli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale ed in esecuzione di pena l'esercizio del diritto allo studio universitario, ivi inclusa la fruizione dei servizi offerti dall'Università, fatte salve le eccezioni individuate dalla legge n. 354/1975, sull'ordinamento penitenziario e dal regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (D.P.R. n. 230/2000), dalle circolari dell'Amministrazione penitenziaria, dall'Istituto penitenziario ovvero dal Magistratura di sorveglianza competente in ragione della specificità della situazione personale del/della interessato/a.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatarie delle azioni individuate nel presente documento le persone che, al momento dell'iscrizione all'Università, o durante il percorso di studi, siano **soggette ad una qualunque limitazione della libertà personale** dovuta a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, ovverosia detenute, internate, italiane e straniere, presenti negli Istituti penitenziari, sottoposte a misure alternative alla detenzione, nonché imputate e/o condannate sottoposte a misure e sanzioni di comunità.

Le persone straniere prive di permesso di soggiorno, presenti in Italia per l'esecuzione della pena, sono considerate legalmente soggiornanti ai fini dell'iscrizione all'Università, per estensione dei diritti previsti dall'art. 21 dell'ordinamento penitenziario in relazione alla possibilità di svolgere attività lavorativa. L'iscrizione di tali persone dovrà avvenire nel più

complessivo quadro del percorso trattamentale, previa autorizzazione del Magistrato di sorveglianza competente, d'intesa con la Direzione dell'istituto penitenziario.

Art. 3 - Articolazione organizzativa presso l'Ateneo

L'Università eroga i servizi destinati alle persone sottoposte a limitazione della libertà personale avvalendosi:

- di un referente del Rettore per i rapporti con la CNUPP ed eventualmente di un docente incaricato per la gestione dei rapporti con l'Amministrazione penitenziaria;
- di uno o più referenti amministrativi per la gestione dei rapporti con gli istituti penitenziari e le istituzioni aderenti all'accordo quadro citato nelle premesse.

Art. 4 – Offerta formativa

Le persone recluse presso un Istituto penitenziario possono iscriversi a qualunque corso di studi erogato dall'Università di **Verona che non preveda obblighi di frequenza per lezioni, tirocini o laboratori** ricadenti nel periodo di reclusione.

I tirocini, per coloro che non possono allontanarsi dall'Istituto penitenziario, potranno, previa approvazione del Collegio didattico e nel rispetto delle normative vigenti, essere eventualmente sostituiti da un progetto personalizzato, fatta eccezione per i tirocini previsti dai corsi di studio abilitanti ad una professione.

Coloro che sono soggetti a misura alternativa alla detenzione ovvero detenuti con possibilità di utilizzare appositi permessi per la frequenza delle lezioni possono fare domanda per qualunque corso di studi erogato dall'Ateneo.

Art. 5 - Accesso all'Università

La domanda di accesso all'Università da parte delle persone ristrette o comunque sottoposte a misure restrittive della libertà personale viene presentata dagli interessati all'ufficio immatricolazioni dell'Ateneo tramite:

- applicativo di Ateneo qualora la persona interessata abbia accesso ai servizi internet;
- modulo cartaceo (nei casi in cui alla persona interessata sia precluso l'uso di strumentazione informatica) sottoscritto dall'interessato/a e trasmesso tramite:
 - o gli uffici competenti dell'Amministrazione penitenziaria;
 - o persona di fiducia formalmente delegata dall'interessato/a;
 - o incaricato dell'Ateneo per la gestione dei rapporti con l'amministrazione penitenziaria.

L'iscrizione all'Università avviene in conformità con la normativa vigente e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali di cui al successivo art. 13.

Sono necessari, ai fini dell'iscrizione:

- un documento di identità valido per il riconoscimento dell'identità in Italia (carta d'identità, passaporto, patente di guida, tessera postale, porto d'armi, tessera personale di riconoscimento rilasciata da Amministrazioni Statali). Esclusivamente in assenza del documento di identità, è possibile utilizzare in luogo dello stesso, il certificato di detenzione e codice fiscale rilasciati al detenuto, su sua richiesta, dall'Amministrazione penitenziaria;
- il possesso del titolo di accesso al corso di studi prescelto, da dichiarare in sede di iscrizione;
- Il pagamento della contribuzione dovuta, secondo quanto disciplinato al successivo art. 7.

È onere dell'interessato/a essere in possesso delle eventuali necessarie autorizzazioni qualora la specificità della pena o le modalità di esecuzione della pena alternativa alla detenzione lo prevedano.

Art. 6 - Supporto amministrativo

L'immatricolazione e l'iscrizione a corsi di studio avvengono secondo le procedure e alle condizioni vigenti presso l'Ateneo.

Gli studenti e le studentesse reclusi ottengono **supporto amministrativo alle immatricolazioni** attraverso l'intermediazione dei soggetti di cui al precedente art. 5

Art. 7 - Contribuzione studentesca e benefici

A) Contribuzione dovuta da studentesse e studenti detenuti

La contribuzione studentesca dovuta dalle persone reclusi è articolata come di seguito:

- a) in base all'ISEE, secondo le regole valide per la generalità degli studenti, nei casi in cui tale documento sia nella disponibilità della persona;
- b) di importo pari ad euro 1.000,00 euro - comprensivi della tassa regionale per il diritto allo studio dell'imposta di bollo - qualora la persona sia impossibilitata per qualsivoglia motivo ad ottenere l'ISEE;
- c) esonero dalla contribuzione per coloro che siano assegnatari del patrocinio gratuito nei due anni antecedenti la domanda di immatricolazione o il rinnovo di iscrizione, senza che lo stesso sia stato successivamente revocato; restano in ogni caso a carico di tali studenti, la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.

La persona detenuta autodichiara la propria situazione, fra le tre alternative sopra indicate, nella domanda di iscrizione all'Università. Nel caso dell'opzione di cui alla precedente lettera c) la dichiarazione deve essere corredata di attestazione scritta da parte dei referenti dell'Istituto penitenziario ovvero del magistrato di Sorveglianza incaricato.

L'Amministrazione penitenziaria provvede al pagamento della contribuzione dovuta per conto delle persone interessate fatti salvi i casi in cui le stesse abbiano esplicitamente delegato a tal fine terze persone.

Le persone detenute hanno la possibilità di mantenere il trattamento contributivo indicato nel presente articolo per tutta la durata della detenzione e per un anno dopo la conclusione della stessa.

B) Contribuzione dovuta dalle studentesse e dagli studenti in misura alternativa alla detenzione

Le persone in misura alternativa alla detenzione sono soggette alla contribuzione studentesca nelle medesime modalità previste per la generalità delle studentesse e degli studenti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di contribuzione annualmente approvato dall'Ateneo.

C) Fruizione dei benefici

Le persone in esecuzione della pena hanno diritto a fruire dei benefici al pari della generalità degli studenti e delle studentesse iscritte all'Università di Verona, con le seguenti eccezioni:

- coloro che non possono allontanarsi dall'Istituto penitenziario o dal domicilio non possono svolgere le cosiddette collaborazioni studentesche né le attività di tutorato;

- coloro che sono reclusi presso un Istituto di pena e concorrono alle borse per il diritto allo studio universitario, ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio sono considerati studenti in sede.

Al fine di richiedere la fruizione dei benefici previsti le studentesse e gli studenti in esecuzione della pena possono compilare la Domanda Unica Benefici, come previsto dai relativi regolamenti, tramite un referente amministrativo dell'Istituto penitenziario o un proprio delegato.

Art. 8 - Orientamento e tutorato

Al fine di fornire un **servizio di orientamento**, l'Università organizza presso la casa circondariale di Montorio incontri con i maturandi e i diplomati.

L'Università individua, in base alle esigenze, studenti **tutor** con il compito di fornire, in accordo con l'incaricato di Ateneo per i rapporti con l'amministrazione penitenziaria, i docenti referenti, ed in collaborazione con i funzionari giuridico-pedagogici, supporto per la definizione e la realizzazione del piano di studio, per il reperimento del materiale di studio, per il contatto con i docenti e la realizzazione di ricevimenti, eventuale supporto didattico in accordo con i docenti dei corsi di studio.

Art. 9 - Attività didattica

I soggetti detenuti fruiscono delle attività didattiche presso l'Istituto di detenzione, nelle modalità dallo stesso garantite (online ovvero offline tramite registrazione ovvero in presenza), nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa e, se del caso, con la necessaria sorveglianza.

I soggetti sottoposti a misura cautelare ovvero a misura alternativa alla detenzione fruiscono delle attività didattiche utilizzando risorse online ovvero offline, nei limiti di quanto previsto dalla misura restrittiva cui sono soggetti.

Coloro che si trovano in misura alternativa alla detenzione e hanno libera fruizione delle risorse web, fruiscono delle attività didattiche in egual misura alla generalità delle studentesse e degli studenti iscritti.

Per i soggetti sottoposti a misure e sanzioni di comunità e per i "giovani adulti" (soggetti di età compresa tra 18 e i 25 anni che transitano dai servizi minorili a quelli degli adulti) le attività didattiche si svolgono in strutture o sedi istituzionali concordate, caso per caso.

A) Prove di ammissione

L'Università garantisce, alle persone detenute, lo svolgimento di prove di ammissione erogabili, anche da remoto, presso l'Istituto penitenziario, che rende disponibile lo spazio, la strumentazione e la sorveglianza all'uopo necessaria.

Tale misura si applica esclusivamente ai corsi di studio ad accesso programmato locale, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto dai bandi di ammissione.

B) Lezioni

Per le persone che non possono allontanarsi dall'Istituto di pena ovvero dal proprio domicilio, è possibile ricorrere alla didattica a distanza in modalità sincrona o asincrona, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabiliti negli accordi di collaborazione e della normativa vigente.

Qualora non sia possibile per motivi di sicurezza ricorrere alla didattica a distanza, i docenti potranno proporre in alternativa un programma di studio e d'esame per non frequentanti.

C) Tirocini e laboratori

Per i corsi di laurea che prevedono la frequenza a tirocini o laboratori, l'Università si impegna, nei casi in cui sia possibile, a valutare attività alternative che possano essere svolte all'interno dell'istituto penitenziario, ovvero, nei casi in cui la detenuta o il detenuto abbia la possibilità di svolgere attività esterne, a concordare con i funzionari dell'area trattamentale attività congruenti con il percorso di rieducazione.

La programmazione di tali attività deve essere valutata per i singoli casi dal Collegio didattico di riferimento. Per consentire l'iscrizione consapevole delle persone detenute potrà essere richiesta una valutazione preventiva.

Restano in ogni caso esclusi da tale opzione i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, tutti i corsi di ambito sanitario, nonché i percorsi di studio abilitanti che prevedono un tirocinio specifico.

D) Esami di profitto e sedute di laurea

Gli **esami di profitto e l'esame di laurea** si svolgono o presso la sede universitaria o presso gli istituti penitenziari oppure con modalità telematiche a distanza, in considerazione del regime di detenzione dello studente e degli accordi esistenti tra Università e Direzione del carcere.

E) Logistica e spazi

Le persone recluse fruiscono della didattica e dei servizi universitari presso gli Istituti penitenziari, competenti per la predisposizione delle misure atte a garantire la fruizione di tali servizi alle studentesse e agli studenti detenuti in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

La corretta erogazione dei servizi universitari di cui al presente regolamento è pertanto subordinata alla disponibilità di spazi e strumentazioni adeguati, nonché all'autorizzazione all'accesso da parte del personale universitario, docenti e tutor, anche per la consegna di materiale di studio in forma fisica (libri, dispense, ...) ovvero digitale.

Art. 10 - Accesso ai materiali di studio e ai servizi bibliotecari nel contesto penitenziario

L'Università favorisce l'accesso degli studenti e delle studentesse detenute/i ai materiali bibliografici e alle fonti per lo studio.

Il prestito avviene con delega ed è soggetto alle medesime norme previste per la generalità degli studenti e delle studentesse.

I libri ed i materiali di studio potranno anche essere trasferiti dalle biblioteche universitarie alla biblioteca penitenziaria mediante il docente incaricato per i rapporti con l'amministrazione penitenziaria, i tutor che operano sotto la sua responsabilità, e/o docenti di Ateneo autorizzati ex art. 17 ord. pen ad accedere all'istituto penitenziario.

Art. 11 - Orientamento al lavoro e job placement

Gli studenti e le studentesse detenuti/e, nei limiti connessi alla specificità della pena, possono accedere ai servizi offerti di Job placement di Ateneo, in particolare alle attività per lo sviluppo delle competenze di gestione del proprio futuro professionale, in accordo con i funzionari pedagogici.

Art. 12 – Inclusione e accessibilità

Nei limiti delle misure di sicurezza previste per l'esecuzione della pena e ove possibile, alle persone con disabilità e/o con DSA detenute o in regime di misura alternativa alla pena detentiva sono garantiti i medesimi servizi previsti per la generalità delle studentesse e degli studenti con disabilità e DSA.

Art. 13 - Trattamento e tutela delle informazioni personali

Il trattamento dei dati personali degli studenti detenuti o sottoposti a misura alternativa alla pena detentiva, ivi inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), è effettuato dall'Università nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR), trattando solo i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità di adempimento delle proprie funzioni istituzionali (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR), in particolare al fine di garantire l'esercizio del diritto allo studio in esecuzione di pena, gestire le procedure amministrative e didattiche in relazione alla specifica condizione personale; applicare la contribuzione studentesca e i benefici specifici previsti dal presente Regolamento.

Al momento della compilazione della domanda di immatricolazione è fornita agli interessati apposita informativa che illustra in modo puntuale le finalità, le basi giuridiche, i destinatari specifici relativi al trattamento dei dati inerenti alla condizione detentiva o alla misura alternativa e alle specifiche misure di tutela adottate in conformità al presente articolo.

L'Università adotta specifiche misure tecniche e organizzative volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati relativi alla condizione detentiva o alla misura alternativa (art. 32 GDPR), in particolare per limitarne l'accesso ai soli soggetti autorizzati, fermo restando che in nessun caso possono essere richieste o trattate informazioni relative al reato o alla condanna inflitta. Fanno eccezione le sole informazioni strettamente necessarie all'erogazione dei servizi, quali: la tipologia di restrizione (detenzione ovvero misura alternativa alla stessa) e la durata residua della pena ai soli fini dell'accesso/cessazione delle particolari condizioni di cui al presente regolamento.

La documentazione utilizzata per l'iscrizione delle persone detenute è conservata esclusivamente presso gli uffici competenti, senza trasferimento del dato nel sistema di gestione delle carriere di Ateneo.

L'accesso ai dati relativi alla condizione della persona è strettamente limitato al personale interno e ai soggetti esterni coinvolti necessariamente ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali.

Alcune limitate informazioni (dati anagrafici, condizione di limitazione della libertà personale, istituto penitenziario o UDEPE di competenza, dati anagrafici di un delegato alla riscossione) possono essere inoltre comunicate al personale dell'Istituto bancario cassiere per eventuali esigenze di rimborso di quote versate o erogazione di eventuali benefici economici, previa espressa richiesta scritta dell'interessato.